

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1614)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 30 marzo 1966 (V. Stampato n. 2890)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro dell'Industria e del Commercio**

(LAMI STARNUTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 1º aprile 1966*

**Modalità di pagamento dell'imposta unica sulla energia elettrica prodotta  
dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per gli anni 1963, 1964  
e 1965**

## DISEGNO DI LEGGE

**Art. 1.**

L'ammontare dell'imposta unica sull'energia elettrica dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per gli anni 1963, 1964 e 1965, ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive modificazioni, integrazioni e norme di attuazione, esclusi gli importi già versati alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposto mediante versamenti semestrali di uguale im-

porto da effettuarsi entro il 20 giugno e il 20 dicembre degli anni dal 1966 al 1968.

Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione per gli eventuali supplementi d'imposta derivanti dalla revisione delle dichiarazioni.

#### Art. 2.

All'atto dei versamenti semestrali, l'Ente nazionale per l'energia elettrica corrisponderà su ciascuna quota versata l'interesse in ragione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo all'entrata in vigore della presente legge.

In caso di ritardato versamento alle scadenze stabilite, fermo restando il pagamento degli interessi di cui al comma precedente, è dovuta l'indennità di mora nella misura del 6 per cento.

#### Art. 3.

Non si fa luogo all'applicazione delle penalità previste dal testo unico delle leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni, per i versamenti non ancora effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli effettuati oltre i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741.